COMITATO REGIONALE CSI LOMBARDIA
Sezione distaccata di Milano
Via G. Mazzini 54 – 20864 Agrate Brianza (MB) – C.F. 92000950193
Struttura periferica del Centro Sportivo Italiano, Ente di Promozione Sportiva riconosciuto dal CONI Iscritto al Registro Regionale del Volontariato, in base alla L. n. 266/91, con decreto n. 7056 del 21.03.2000
Tel. 039.6057191 Fax 030.5109173 E-mail csi.lombardia@csi.lombardia.it - csi.lombardia@pcert.it

COMMISSIONE REGIONALE GIUDICANTE LOMBARDIA
SEZIONE DI MILANO

COMUNICATO UFFICIALE n° 10 del 28 febbraio 2024
Presenti: Carlo Nastri (Presidente), Lorenzo Piazzese, Roberto Chiavenna e Duilio Colla (Componenti)

Società ricorrente: OSA CALCIO 1924
Sport: Calcio - Juniores a 7
Gara: OSA CALCIO 1924 – 4 EVANGELISTI del 18.02.24

La società OSA CALCIO 1924 impugnava ritualmente la delibera all'oggetto emessa dal Giudice Sportivo nei riguardi dei propri tesserati, sigg.ri COZZAGLIO Enrico, MARTINELLI Daniel, ZANONE Giovanni, sanzionati rispettivamente con la squalifica sino all'1.05.2024 (il Cozzaglio) e con la squalifica per 4 giornate (Martinelli e Zanone).
Quanto al sig. Cozzaglio la reclamante contestava che lo stesso (come descritto nell'impugnata delibera) fosse venuto a contatto con qualsivoglia giocatore avversario e men che meno avesse a questi cagionato un ematoma allo zigomo: sosteneva, al contrario, che fosse stato il Cozzaglio ad essere aggredito da un giocatore avversario sia fisicamente che verbalmente.
La difesa del tesserato sig. Martinelli si sostanziava nell'invocare *"un evidente scambio di persona"*.
Riguardo, infine, al sig. Zanone la ricorrente sosteneva che il predetto altro non avesse fatto che intervenire a difesa di un proprio compagno di squadra e perciò attinto da calci e sputi da parte di un avversario.
In forza di tali argomenti difensivi la reclamante chiedeva la riduzione della squalifica comminata ai sigg.ri Cozzaglio e Zanone e *"l'annullamento"* della sanzione inflitta al sig. Martinelli.
Preso atto della sopra descritta difesa della società reclamante, la scrivente Commissione – già nella disponibilità del Rapporto di gara redatto dal DDG – richiedeva al Direttore di Gara un supplemento di referto in merito alle circostanze addotte dalla ricorrente.
Detto supplemento di referto redatto dal DDG confermava integralmente la verbalizzazione precedente, se possibile arricchendo di dettagli una refertazione già originariamente assai dettagliata e puntuale.
Così, con riguardo alla posizione del sig. Cozzaglio, la precisa descrizione della di lui condotta da parte del DDG rivela l'assoluta temerarietà della pretesa di riduzione della squalifica avanzata dalla reclamante.
Il tesserato, quarantenne dirigente accompagnatore della società OSA CALCIO 1924 – secondo la ricostruzione arbitrale – dapprima si rendeva autore di vibranti proteste all'indirizzo del DDG che, inutilmente tentava di riportarlo alla calma, così costretto ad ammonirlo. Quindi, tutt'altro che persuaso, entrava indebitamente sul terreno di gioco avvicinandosi al DDG per insultarlo e minacciarlo: con l'inevitabile conseguenza del suo allontanamento dal terreno di gioco in forza del secondo cartellino giallo che il DDG si vedeva costretto ad estrarre.

Infine, non pago di quanto già posto in essere, prima di uscire dal campo, veniva alle vie di fatto con reciproci calci e pugni con il giovane (2003) dirigente accompagnatore avversario – che aveva la peggio – scatenando di fatto la rissa che scoppiava fra i ragazzi delle due squadre, molti dei quali ancora minorenni.
Altresì confermata dal DDG risultava la condotta del sig. Martinelli, ben individuato dall'arbitro come autore di un'aggressione prima verbale e poi fisica (calci e pugni) ai danni di un avversario. L'invocato "scambio di persona" sollevato dalla ricorrente, peraltro, risultava assai singolare nel mancare di indicare con quale altro tesserato – evidentemente di OSA CALCIO – il DDG avesse potuto confondere il Martinelli…
Ugualmente, infine, priva di pregio è l'addotta difesa relativamente al comportamento dello squalificato Zanone.
Alcuna traccia di un suo intervento a difesa di un compagno v'è nel ricordo e nella refertazione del DDG che, al contrario, lo osserva prima insultare e poi aggredire con calci e pugni un giocatore avversario.
Dalle superiori considerazioni, pertanto, non può che discendere il rigetto del ricorso in parola.

P.Q.M.

La Commissione Regionale Giudicante – Sezione Distaccata di Milano definitivamente pronunciando:

1. rigetta il ricorso presentato dalla società OSA CALCIO 1924
2. dispone l'addebito della tassa reclamo.

Milano, il 28 febbraio 2024

AFFISSO ALL'ALBO UFFICIALE DEL C.S.I. IN DATA 29 febbraio